



VERBALE N. 26 DELL'ADUNANZA DEL 27 GIUGNO 2024

L'anno 2024, il giorno ventisette del mese di giugno, nel Palazzo di Giustizia - Piazza Cavour, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) impegno solenne Avvocati;
- 2) impegno solenne Praticanti;
- 3) audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis) (rel. Conss. Carletti e Celletti);
- 4) audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis) (rel. Conss. Carletti e Agnino);
- 5) approvazione dei verbali nn. 24 dell'adunanza del 13 giugno 2024 e 25 dell'adunanza del 20 giugno 2024;
- 6) commissione Esame di Avvocato - Sessione 2024: deliberazioni conseguenti (rel. Presidente);
- 7) pratiche disciplinari;
- 8) pareri su note di onorari;
- 9) iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica (rel. Conss. Alesii, Canale);
- 10) formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua (rel. Cons. Addressi);
- 11) formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione;
- 12) ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato (rel. Conss. Comi, Canale);
- 13) trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio (rel. Cons. Lepri);
- 14) comunicazioni del Presidente;
- 15) comunicazioni del Consigliere Segretario;
- 16) comunicazioni del Consigliere Tesoriere;
- 17) comunicazioni del Vice Presidente;
- 18) comunicazioni dei Consiglieri;
- 19) varie ed eventuali.

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri:

Avv. Paolo Nesta

Presidente

" Alessandro Graziani

Consigliere Segretario



"	Paolo Voltaggio	Consigliere Tesoriere
"	Maria Agnino	Vice Presidente
"	Antonio Caiafa	Consigliere
"	Donatella Cere'	"
"	Donatella Carletti	"
"	Lucilla Anastasio	"
"	Pietro Di Tosto	"
"	Stefano Galeani	"
"	Marco Lepri	"
"	Alessandro Alberici	"
"	Cristiana Arditi di Castelvetere	"
"	Vincenzo Comi	"
"	Alessia Alesii	"
"	Enrico Lubrano	"
"	Grazia Maria Gentile	"
"	Massimiliano Cesali	"
"	Laura Arpino	"
"	Carla Canale	"
"	Silvia Cappelli	"
"	Irma Conti	"
"	Giorgia Celletti	"
"	Angelica Addessi	"
"	Cristina Tamburro	"

I lavori hanno inizio alle ore 14.09.

Sono presenti i Signori Consiglieri: Nesta, Graziani, Voltaggio, Addessi, Agnino, Alberici, Alesii, Anastasio, Arditi di Castelvetere, Arpino, Caiafa, Canale, Carletti, Cerè, Cesali, Comi, Conti, Di Tosto, Galeani, Lepri, Tamburro.

Assume le funzioni di redattore del verbale il Consigliere Segretario Graziani.

- Si dà atto che tutti i componenti del Consiglio hanno ricevuto a mezzo P.E.C. l'avviso di convocazione dell'adunanza odierna, con l'ordine del giorno sopra trascritto ed hanno altresì ricevuto, con congruo anticipo prima dell'inizio dell'adunanza, la copia del verbale in approvazione e la bozza di quello odierno completa con tutti gli allegati.

Preliminarmente il Segretario verifica la sussistenza del numero legale dei partecipanti.



- Si dà atto che è presente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, Dott. Giuseppe Amato, il quale rivolge un indirizzo di saluto ai presenti.

Punto 1: impegno solenne Avvocati

- Sono presenti: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Entrano i Consiglieri Cappelli e Celletti

Punto 2: impegno solenne Praticanti

- Sono presenti i Dottori: (omissis), i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Nesta, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di praticante Avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito, nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

L'Adunanza prosegue alla presenza dei soli componenti del Consiglio presenti.

Punto 5: approvazione dei verbali nn. 24 dell'adunanza del 13 giugno 2024 e 25 dell'adunanza del 20 giugno 2024

- Il Consigliere Segretario Graziani invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo dei verbali in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Cappelli, Arpino, Conti, Arditi di Castelvetere, con voto contrario dei Consiglieri Alberici,



Carletti, Cerè, Di Tosto, Galeani, a maggioranza approva il verbale n. 24 dell'adunanza del 13 giugno 2024.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Alesii, Cerè, Di Tosto, Arpino, Canale, Conti e con voto contrario dei Consiglieri Alberici, Arditi di Castelvetere, Cappelli, Carletti, Galeani, a maggioranza approva il verbale n. 25 dell'adunanza del 20 giugno 2024. Invitata a esprimere il voto sull'approvazione del verbale, il Consigliere Celletti dichiara di esprimere voto contrario al verbale per quanto accaduto fino a quando è stata presente e si astiene per quanto accaduto quando non è stata presente.

Punto 6: Commissione Esame di Avvocato - Sessione 2024: deliberazioni conseguenti (rel. Presidente)

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota del Consiglio Nazionale Forense, pervenuta in data 17 giugno 2024, accompagnatoria della comunicazione del Ministero della Giustizia relativa agli adempimenti propedeutici per la designazione dei Componenti delle Sottocommissioni per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 da effettuarsi entro il 13 settembre 2024.

Il Consiglio Nazionale Forense, nella sua nota, richiama l'attenzione sul requisito per i designandi dell'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati "Cassazionisti", di cui ai punti nn. 1 e 2 dell'art. 47 della L. 247/2012 nonché sulle incompatibilità di cui ai successivi punti 5 e 6 della medesima legge.

Il Presidente Nesta onera, come di consueto, la Segreteria ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di Commissario d'Esame da parte degli Avvocati del Distretto e chiede ai Consiglieri di comunicare alla Segreteria via PEC entro il 7 luglio 2024 i nomi di eventuali Colleghi in possesso dei requisiti ed interessati alla nomina a Componente (effettivo o supplente).

Il Presidente Nesta propone di nominare quale Presidente della Commissione Esame Prof. Adv. (omissis) del Foro di Roma.

Il Consiglio approva a maggioranza la proposta del Presidente, nominare quale Presidente della Commissione Esame Prof. Adv. (omissis) del Foro di Roma. Delibera di assegnare termine a ciascun Consigliere sino al 8 luglio p.v. per indicare 3 nominativi a testa ai fini della nomina a componente di Commissione d'esame. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 7: pratiche disciplinari



- I Consiglieri Addessi e Cesali, delegati dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 9 febbraio 2023, rimettono al Consiglio l'elenco delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuti i Consiglieri Conti, Cappelli, Cerè e Di Tosto, prende atto.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che a seguito del ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva irrogato la (omissis), è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 17 giugno 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Consiglio prende atto mandando agli Uffici competenti per le relative annotazioni e incombenze. Delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che a seguito del ricorso presentato avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma che aveva applicato (omissis), è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 17 giugno 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il Consiglio prende atto mandando agli Uffici competenti per le relative annotazioni e incombenze. Delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Addessi e Cesali comunicano, che a seguito del ricorso presentato avverso la decisione del 25 gennaio 2024 con la quale il Consiglio dell'Ordine di Roma applicava all'Avvocato (omissis) la (omissis), è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense in data 26 giugno 2024 la notifica della sentenza n. (omissis) resa nei confronti dell'Avv. (omissis) che respinge il ricorso.

Il Consiglio prende atto mandando agli Uffici competenti per le relative annotazioni e incombenze. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 9: iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

Istanza accesso atti

(omissis)



Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Istanza accesso atti

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Istanza accesso atti

(omissis)

Punto 3: audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n.
(omissis)

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

Avv. (omissis) ((omissis))

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

Dott. (omissis) ((omissis))



(omissis)

Dott. (omissis) ((omissis))

(omissis)

(omissis)

- Variazione nome da "(omissis)" ad "(omissis)" ((omissis))

Il Consiglio

- vista l'istanza, pervenuta in data 26 giugno 2024, dell'Avv. (omissis), nato a (omissis) il (omissis), con la quale chiede la modifica del nome da "(omissis)" a "(omissis)";
- vista la documentazione prodotta
- sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato avvocato da "(omissis)" a "(omissis)". La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Alesii relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nell'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nell'Albo degli Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012

Il Consiglio, vista l'istanza con la quale gli Avv.ti (omissis) chiedono la sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Sospensioni ex art. 33, co. 2 D.L. 17/2022 e s.m.i.



Il Consiglio, vista la comunicazione con la quale gli Avv.ti (omissis) hanno indicato di aver preso servizio in qualità di addetti all'UPP, vista l'istanza di sospensione della iscrizione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di sospendere i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario

Il Consiglio, visti i documenti, con i quali il professionista: (omissis) varia di diritto la propria iscrizione dalla Sezione Speciale all'Albo Ordinario; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 96 del 2.2.2001 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di passare dalla Sezione Speciale D.Lgs. n.96/2001 il professionista sopraindicato e di iscriverlo nell'Albo Ordinario.

Cancellazioni a domanda

Il Consiglio, vista l'istanza con le quali gli Avv.ti (omissis) chiedono la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento della professione di avvocato; delibera di cancellare i suddetti professionisti dall'Albo degli Avvocati di Roma.

Cancellazione dall'Albo per decesso

Il Consiglio, visti gli atti relativi all'iscrizione dell'Avv.to (omissis) nell'Albo di questo Ordine dai quali risulta che il suddetto professionista è deceduto; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dall'Albo degli Avvocati di Roma il professionista sopraindicato per decesso.

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati

Il Consiglio, viste le istanze corredate dei prescritti documenti con le quali i dottori: (omissis) chiedono di essere iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla Legge 247/2012 sull'ordinamento della professione di avvocato; delibera di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Revoche abilitazioni a domanda

Il Consiglio, visti gli atti relativi al praticante avvocato (omissis) delibera di revocare l'abilitazione a domanda dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma al praticante avvocato suindicato



Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda

Il Consiglio, viste le istanze con le quali i praticanti avvocati: (omissis) chiedono la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma; sentito il relatore; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i praticanti avvocati suindicati.

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento

Il Consiglio, visti gli atti dai quali risulta che i dottori (omissis) sono stati iscritti in altro Registro tenuto da altro Ordine; vista la Legge 247/2012; delibera di cancellare dal Registro dei Praticanti Avvocati di Roma i dottori sopraindicati.

Nulla Osta per trasferimento

(omissis)

Compiuta Pratica

(omissis)

Punto 10: formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative ed esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta del Consigliere Addessi, all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 20 giugno 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell'evento a partecipazione gratuita "Conferenza Nazionale sul Diritto di Famiglia", che si svolgerà il 10 luglio 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere otto crediti formativi ordinari e due crediti formativi deontologici.



La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 24 giugno 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di (omissis) STUDIO LEGALE dell'evento a partecipazione gratuita "L'equa remunerazione di autori AIE e la rappresentatività delle collecting alla luce del nuovo regolamento Agcom", che si svolgerà il 27 giugno 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere un credito formativo ordinario, vista la tardività della domanda.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

- In data 26 giugno 2024 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del SENATORE (omissis) dell'evento a partecipazione gratuita "Conferenza 'Federalizzazione della Unione Europea: luci o ombre?'" , che si svolgerà il 13 settembre 2024;

Il Consiglio

- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense;
- visto il Regolamento attuativo di questo Ordine;
- visto il parere espresso dal Consiglio;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione di crediti formativi;

delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari.

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per gravidanza e parto;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).



La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla paternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per adempimento dei doveri collegati alla maternità;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare totalmente l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Dottore di Ricerca;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera



di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) dagli obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Il Consiglio

- vista la domanda presentata dall'Avv. (omissis) in data (omissis), con la quale chiede l'esonero, con esclusione della materia deontologica, dall'obbligo formativo in quanto Cultore della Materia;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense sulla Formazione Professionale Continua del 16 luglio 2014;
- visto il Regolamento attuativo del Consiglio dell'Ordine;
- visto il parere espresso dal Consigliere Addessi Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, formazione e crediti formativi;
- ritenuto che sussistono i requisiti per la concessione dell'esonero totale dall'obbligo formativo;

delibera

di esonerare, con esclusione della materia deontologica, l'Avv. (omissis) obblighi formativi professionali dal (omissis) al (omissis).

La presente delibera è immediatamente esecutiva.

Punto 4: audizione dell'Avv. (omissis) parere di congruità n. (omissis)

(omissis)

Punto 11: formazione elenco di difensori per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti giudiziari civili e amministrativi e negli affari di volontaria giurisdizione

- Esaminate le domande, il Consiglio delibera di integrare l'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato con l'inserimento dei nominativi dei Colleghi.

Punto 12: ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),



il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) si è avvalsa del patrocinio di due difensori,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis), deliberata nell'adunanza del giorno (omissis) per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 80, c. 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dall'Avv. (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del Sig. (omissis) nato il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

considerato che il Sig. (omissis) nell'anno (omissis) ha superato il limite di reddito previsto dall'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis), deliberata nell'adunanza del giorno (omissis) per la seguente procedura: "(omissis)", per intervenuto superamento del limite reddituale.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis), deliberata nell'adunanza del giorno (omissis) per il seguente procedimento: "(omissis)", essendo stata concessa sulla base di prospettazioni dell'istante rivelatesi non veritiere.

- Il Consigliere Canale riferisce sulla comunicazione pervenuta il giorno (omissis) dalla (omissis), in merito all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra (omissis), nata il (omissis) a (omissis), c.f. (omissis),

il Consiglio

preso atto che la Sig.ra (omissis) è risultata priva dei requisiti previsti dell'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,

revoca

l'ammissione al patrocinio n. (omissis) deliberata nell'adunanza del giorno (omissis), per la seguente procedura: "(omissis)", ai sensi dell'art. 136, c. 2, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.



- Su relazione del Consigliere Canale, sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 i richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi dei richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Punto 14: comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Nesta illustra gli esiti delle interlocuzioni con il Ministero della Giustizia sulla situazione di criticità del Giudice di Pace a Roma nel settore civile e penale, alle quali hanno presenziato anche il Consigliere Nazionale Forense Avv. (omissis) ed il Consigliere Cesali. In particolare, riferisce che sembrerebbe essere definitivamente scongiurata l'ipotesi di un trasferimento della sede del settore civile nel quartiere Aurelio atteso che si provvederà ad acquistare, già nel corso dell'anno, le attuali sedi di via Teulada per le quali è in corso un procedimento di rilascio. Per il settore penale è in atto una collaborazione per individuare una sede idonea nella zona Clodio/Prati in sostituzione di quella fatiscente di via Gregorio VII. Nel corso dell'ultimo incontro di martedì 25 giugno 2024, è stata garantita la destinazione immediata di n. 3 nuovi Direttori presso l'Ufficio del Giudice di Pace Civile di Roma e la prossima immissione in servizio di n. 10 Assistenti Giudiziari previo scorrimento di graduatorie ancora efficaci oltre ad essere stato annunciato un nuovo concorso per ripianare la pianta organica per il prossimo autunno. Pur nell'ambito della positività dell'interlocuzione ancora in corso, il Presidente Nesta riferisce di aver sollecitato l'immissione in ruolo di ulteriore personale amministrativo e di cancelleria anche con modalità straordinarie di reclutamento. Peraltro, nel corso dell'ultimo colloquio al Ministero è stata proposta una soluzione che, in tempi brevi, potrebbe consentire di ovviare, in tutto o in parte, alla grave scopertura di organico dei Giudici di Pace, pari attualmente a Roma al 72%.

Il Presidente preso atto che i Rappresentanti del Ministero della Giustizia, oltre ad aver già accolto alcune richieste dell'Avvocatura, hanno dimostrato attenzione alle proposte avanzate e volontà concreta di risolvere il problema propone di rinviare la manifestazione, già fissata per il 4 luglio 2024 al 26 settembre 2024, in attesa di verificare l'attuazione degli impegni presi dal Ministero.

Il Consiglio delibera all'unanimità in conformità alla proposta del Presidente. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Presidente Nesta riferisce che con nota del 18 giugno 2024, il Tribunale Ordinario di Roma, ha convocato una riunione per il giorno 28 giugno 2024 alle ore 12.00, al fine di aggiornare le linee guida del Tribunale Ordinario di Roma per il settore penale, civile e lavoro, attesa la loro scadenza al 30 giugno prossimo, che si terrà presso la sala riunioni della Presidenza del Tribunale penale di p.le Clodio (edificio A, 3° piano, stanza 216).

Con delibera dello scorso 20 giugno 2024 le suddette Linee guida venivano inoltrare a tutti i Consiglieri per eventuali osservazioni.

Esce il Consigliere Di Tosto.

Il Consiglio delega il Presidente Nesta a rappresentare quelle che sono le legittime istanze dell'Avvocatura.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta dall'OCF in data 21 giugno 2024 contenente il questionario per il monitoraggio delle problematiche degli Uffici del Giudice di Pace da ritrasmettere debitamente compilato entro il prossimo 8 luglio 2024 alla mail amministrazione@organismocongressualeforense.news

Il Consiglio prende atto e delega i Consiglieri Alberici e Cappelli a compilare il questionario per il monitoraggio delle problematiche degli Uffici del Giudice di Pace. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce che a seguito della delibera dello scorso 20 giugno 2024, relativa alla comunicazione di doglianza formulata dall'Avv. (omissis) in ordine ad un negato accesso ad un fascicolo da parte della Cancelleria della (omissis) Sezione del Tribunale di Roma, è pervenuta in data 21 giugno 2024 nota di riscontro da parte della Dirigente (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota, pervenuta in data 24 giugno 2024 dall'Avv. (omissis) difensore dell'Avv. (omissis), con la quale si trasmette l'atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c. dinanzi al CNF relativo al giudizio di R.G. (omissis), a seguito dell'ordinanza n. (omissis) del (omissis) con la quale la Corte di Cassazione, S.U., ha accolto il ricorso proposto dagli Avv.ti (omissis) (RG (omissis)) avverso la sentenza n. (omissis) del (omissis) del (omissis).

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta al Consiglio e inoltrata a tutti i Consiglieri dall'Avv. (omissis) il (omissis), con la quale la professionista comunica (omissis).



I Consiglieri Galeani, Cerè e Celletti chiedono che sia convocata in adunanza l'Avv. (omissis).

Il Presidente Nesta non ritiene opportuno convocare dinanzi al Consiglio l'Avv. (omissis) e delega per l'eventuale audizione di quest'ultima i Consiglieri Galeani, Celletti e Cerè.

I Consiglieri Galeani, Celletti rifiutano la delega perché ritengono che debba essere interessato l'intero Consiglio.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di patrocinio morale ed utilizzo del logo, pervenuta dall'Avv. (omissis), in data 24 giugno 2024 in qualità di rappresentante dell'Associazione (omissis) Roma, per l'evento sportivo "(omissis)" che si terrà, unitamente all'Associazione (omissis), l'(omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso il (omissis).

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Cesali, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta relativamente alla richiesta di conciliazione n. (omissis), comunica che in data (omissis) è pervenuta da parte del Signor (omissis), una mail con la quale chiede (omissis). Invero, risulta che (omissis).

(omissis)

Il Presidente Nesta, infine, ai fini di ogni opportuna determinazione del Consiglio, riferisce che l'istante ha riportato nella missiva prot. n. (omissis) del (omissis), le seguenti espressioni "(omissis)".

Il Consiglio delibera di esporre i fatti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e nomina come difensore, anche ai fini della predisposizione della denuncia-querela, l'Avv. (omissis) del Foro di Roma. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 6 Maggio 2024, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società "(omissis)", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata, rileva che:
a) dall'atto costitutivo e dallo Statuto (art. 3), è precisato che la Società, che ha come oggetto "l'esercizio della professione di avvocato", potrà realizzare, tra le altre, "attività di formazione, attività di auditing, attività di investigazioni aziendali";



b) non risulta, allo stato, intervenuto il pagamento del contributo annuale di iscrizione, che è, tuttavia, dovuto, stante la sussistenza, nella compagine sociale, di un socio non avvocato.

La Commissione, pertanto, propone:

- con riferimento al punto a), ritenuta la necessità di approfondire la compatibilità delle suddette previsioni e composizioni statutarie con la L. n. 247/2012, di convocare il legale rappresentante o un suo delegato per chiarimenti;
- con riferimento al punto b), di invitare la Società a provvedere al pagamento del contributo annuale di iscrizione, riservando, all'esito, di deliberare in ordine alla domanda di iscrizione, riservando, all'esito, ogni valutazione in ordine all'iscrizione della Società.

Il Consiglio approva in conformità, delega il Consigliere Segretario Graziani ed il Consigliere Tamburro per l'audizione in data da fissarsi a cura dei suddetti Consiglieri e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta, unitamente ai Consiglieri Gentile e Tamburro, comunica che la prova scritta del concorso per la proclamazione dei cinque Segretari della XLV Conferenza dei Giovani Avvocati si terrà, come da bando, venerdì 12 luglio p.v., dalle ore 8,30 presso l'Aula Avvocati.

I Consiglieri Tamburro anche per il Consigliere Gentile riferisce che la Commissione esaminatrice, come da Regolamento, sarà composta dai seguenti Professionisti: (omissis).

Il Consiglio delibera in conformità la nomina della suindicata Commissione, affinché proceda alle attività previste dal Regolamento della Conferenza dei Giovani Avvocati.

È delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Nesta riferisce sulla nota pervenuta in data 25 giugno 2024, dall'Avv. (omissis), (omissis) Segretario della (omissis) Conferenza dei Giovani Avvocati dell'Ordine di Roma, circa la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la partecipazione all'(omissis), che si è svolta a (omissis) dal (omissis) al (omissis), nonché per la partecipazione all'(omissis) che si è tenuta a (omissis) dal (omissis) al (omissis). La rifusione delle spese ammonta ad Euro (omissis).

Il Consiglio, delibera in conformità della richiesta, previa verifica da parte dell'Ufficio Amministrazione della disponibilità del Fondo destinato alla Conferenza dei Giovani Avvocati.



- Il Presidente Nesta riferisce sulla richiesta di concessione e patrocinio pervenuta il 27 giugno 2024 dalla Dott.ssa (omissis) nell'interesse del Prof. (omissis) Preside della Facoltà di scienze giuridiche della Università (omissis) con sede a (omissis) per il convegno che si terrà il (omissis) dalle ore (omissis) alle ore (omissis) presso la (omissis).

Il Consiglio prende atto, concede il patrocinio ed autorizza l'utilizzo del logo. Delibera immediatamente esecutiva.

Punto 15: comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avvocati (omissis)
autorizza
i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota, pervenuta in data 20 giugno 2024 dal Comune di Roma, unitamente alle istruzioni da seguire per il deposito, con la quale si invita il Consiglio a divulgare agli Iscritti l'informativa che la trasmissione via PEC degli accordi ex art. 6 L. 162/2014 deve avvenire esclusivamente all'indirizzo PEC: protocollo.anagrafe@pec.comune.roma.it.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce sulla nota, pervenuta in data 24 giugno 2024 dal Tribunale Ordinario di Roma Sezione Civile XIV -Fallimentare, con la quale si dispone la soppressione dell'Ufficio atti in visione, attualmente ubicato presso la stanza n. 162.

In relazione ai decreti di liquidazione a carico dell'Erario la visione e consegna dei giustificativi delle spese sarà effettuata dai curatori presso l'Ufficio Spese stanza n. 171; il ritiro del Libro giornale vidimato dal GD verrà effettuato presso la cancelleria GD previo appuntamento concordato con gli operatori Adriana Mottola e Marina Giovannini.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.



- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che, a seguito di migrazione del sito internet dell'Ordine, si sono manifestate momenti di oscuramento dell'interfaccia web attraverso il quale i Colleghi sono soliti consultare la casella pec. Il Consigliere Segretario Graziani segnala che, in caso di momentanea inefficienza del sito web dell'Ordine, le caselle pec dei Colleghi appartenenti al dominio *@ordineavvocatiroma.org* sono sempre accessibili sia tramite l'app dell'Ordine, sia tramite il portale INFOCERT alla pagina web <https://webmail.infocert.it/legalmail/#/login>. Il Consigliere Segretario Graziani chiede di divulgare ai Colleghi la presente comunicazione.

Il Consigliere Celletti rileva che sul mal funzionamento della PEC, che ha generato notevoli disagi agli iscritti nelle scorse giornate. Trattandosi di problematiche, attinenti al sito del Consiglio e direttamente riconducibile al Consiglio la comunicazione da parte del Segretario Graziani sarebbe dovuta avvenire non oggi, quando il problema è stato risolto ma, preventivamente affinché ci si organizzasse, ovvero che riducesse le difficoltà in cui sono incorsi i colleghi. Anche perché è capitato che situazioni urgenti, in altre occasioni non sono state sottoposte al Consiglio e pubblicate direttamente.

Il Consigliere Celletti chiede al Consigliere Segretario chi si occupa della migrazione e quali sono gli Uffici Tecnici competenti.

Il Consigliere Celletti rileva che il Consigliere Segretario non risponde alle domande e divaga.

Il Consigliere Lepri e Conti chiedono di acquisire dall'Ufficio Tecnico l'orario e la data di inizio della segnalazione del Consigliere Segretario.

Il Consiglio delibera che in caso di richiesta specifica da parte degli iscritti sia rilasciata attestazione, previa verifica presso competenti uffici tecnici, in merito al periodo durante il quale non è stato possibile accedere alla pec tramite il sito dell'Ordine; dispone inoltre la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali delle istruzioni per accedere alla pec da altri canali. Delibera immediatamente esecutiva.

Il Consigliere Arditi di Castelvetere esprime perplessità sul testo della delibera odierna.

- Il Consigliere Segretario Graziani comunica che Cassa Forense ha programmato per il 18 luglio 2024 la presentazione della Piattaforma Digitale Unificata degli Avvocati destinata ad essere messa a disposizione di tutti gli iscritti alla Cassa stessa. La presentazione sarà fruibile in modalità da remoto mediante diretta streaming tramite canale YouTube di Cassa Forense.



Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Segretario Graziani riferisce che, nelle recenti LINEE GUIDA relative alla presentazione degli atti all'UNEP di Roma tramite PCT, è dato avviso che "le notifiche alle Amministrazioni ed Enti che non hanno Pec su REGINDE o INIPEC o PPAA (es. ROMA CAPITALE, comuni vari), verranno effettuate a mani (sede comune di Roma) o a mezzo posta (sede fuori Roma)". Richiesto di rendere precisazioni circa il fatto che ROMA CAPITALE risulta censita nei "pubblici elenchi", il Preposto Dott. (omissis) ha riferito che il sistema informatico GSU-WEB (utilizzato presso l'UNEP) non riesce a ricavare dagli Elenchi P.A. la pec (protocollo.notifica.attigiudiziari@pec.comune.roma.it) indicata da ROMA CAPITALE per la gestione delle notificazioni in entrata. Per questo, sino a che il disservizio non verrà eliminato, nel caso di ROMA CAPITALE e di tutti gli enti che si trovino nella medesima situazione, si ovvierà all'inconveniente procedendo con le tradizionali notificazioni in modalità analogica (a mani o per posta). Essendo la precisazione di interesse della collettività forense, il Consigliere Segretario Graziani suggerisce di diffondere tale precisazione a tutti gli interessati.

Il Consiglio prende atto.

Punto 16: comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Voltaggio riferisce in merito alla nota pervenuta il 18 giugno dal Tribunale per i Minorenni di Roma nella quale il Presidente, Dott.ssa (omissis), richiede la continuazione del servizio di assistenza alla liquidazione parcelle in favore degli Avvocati. Nella nota la stessa Presidente conferma il proficuo apporto che il servizio rende per l'evasione di "un numero considerevole di pratiche".

Il Consigliere Tesoriere ricorda che è in corso una totale revisione di questi servizi offerti ai vari tribunali volta a ridurre in modo consistente la spesa; pertanto, sono già stati avviati colloqui in tal senso che proseguiranno in questi mesi.

Il Consigliere Tesoriere propone di rinnovare i servizi fino al prossimo 30 settembre 2024, così come offerti finora, per permettere di concludere con la giusta attenzione l'ulteriore riduzione senza che la stessa comporti un blocco delle attività.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta del Consigliere Tesoriere Voltaggio. Delibera immediatamente esecutiva.



Punto 18: comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Lepri comunica che il Consiglio Nazionale Forense ha fatto pervenire a questo Consiglio una raccolta di pareri, orientamenti e massime espressi dallo stesso Consiglio Nazionale Forense in materia di difesa di ufficio.

Tale raccolta era stata preannunciata durante la Rete Nazionale sulla difesa di ufficio organizzata dal Consiglio Nazionale Forense.

Considerata la indubbia utilità del materiale trasmesso, si ritiene che sia opportuno dare ampia diffusione dello stesso ai colleghi attraverso i mezzi di comunicazione del Consiglio.

Il Consiglio dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- I Consiglieri Lepri e Comi riferiscono che in data 18 giugno 2024, a seguito di specifica delega del COA datata 17 maggio 2024 (e sulla base della comunicazione della Collega Avv. (omissis) giunta al Coa il (omissis)) hanno incontrato la funzionaria dell'ufficio dottoressa (omissis) che ha illustrato l'organizzazione dell'ufficio e il numero di risorse disponibili (4 fisse, oltre 2 a tempo determinato e 1 fornita da cooperativa di servizi) nell'ambito di un servizio che è particolarmente carico di lavoro. L'ufficio spese di giustizia competente tra l'altro alla liquidazione degli onorari degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato nel corso del tempo ha accumulato un significativo arretrato che oggi - anche grazie all'informatizzazione delle procedure di deposito tramite sistema Siamm - si sta assestando ad un accettabile standard nei tempi di smaltimento delle singole pratiche di liquidazione (circa 1/2 due mesi, sia per informare i colleghi che possono depositare la fattura, a seguito del decreto di liquidazione emesso dal Giudice, sia per lavorare la fattura poi effettivamente depositata, tranne, però, che nel periodo gennaio/marzo in cui vengono depositate migliaia di fatture tutte insieme dai colleghi). Ovviamente sarebbe molto utile, pertanto, aumentare il numero delle risorse di personale disponibile nell'ufficio.

Rappresenta una importante risorsa - nonostante le limitazioni nelle autorizzazioni al medesimo riconosciute - la presenza del dipendente della cooperativa di servizi messo a disposizione dal COA e attualmente assegnato al ricevimento degli avvocati e alla scansione degli atti.

Nei prossimi mesi sarà necessario monitorare la situazione e fissare un incontro con la dottoressa (omissis) - dirigente ufficio - per verificare il miglioramento del servizio.



La dottoressa (omissis) specifica, ancora, che risulta più efficiente la lavorazione delle istanze di liquidazione presentate tramite sistema Siamm (che garantisce la conservazione e la completezza di tutti i dati), piuttosto che quella delle istanze di liquidazione depositate in udienza.

Va segnalato altresì che presso quest'ufficio non esiste uno sportello front Office per le informazioni agli avvocati e che qualche mese fa vi è stato un trasferimento ad altro ufficio di un dipendente che presentava difficoltà nelle relazioni con il pubblico.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Comi comunica che la Unione Nazionale Camere Penali di Roma ha deliberato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 10, 11 e 12 luglio 2024 per protestare contro le gravi condizioni in cui si trovano le carceri e in generale delle condizioni dei detenuti.

Inoltre, il Consigliere Comi comunica che è prevista una manifestazione a Roma in data 11 luglio 2024 alle ore 14,00 in piazza Santi Apostoli con l'invito a partecipare numerosi.

Il Consiglio prende atto e dispone la diffusione mediante pubblicazione sul sito web e tramite i canali di comunicazione istituzionali. Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Comi comunica di aver inserito l'Avvocato (omissis) nella Commissione di Procedura Penale.

Il Consiglio prende atto.

- I Consiglieri Conti, Voltaggio, Anastasio, Canale e Caiafa, quali componenti della commissione del COA incaricata con delibera del 13 giugno di riferire "in merito ai profili concernenti la tutela della privacy, l'eventuale rispetto dei principi deontologici, e sulla eventuale unilateralità dell'attività svolta nella fattispecie degli avvocati nell'ambito delle attività difensive e della normativa vigente", in relazione alla domanda presentata dall'ADU, per l'apertura di un Centro Antiviolenza all'interno della Città Giudiziaria allegano la relativa nota contenente le osservazioni ed i rilievi.

Il Consiglio, in ragione di quanto esposto nella nota, si riserva di decidere sul punto alla prossima adunanza e dà mandato agli uffici di inoltrare a tutti i Consiglieri la nota predisposta.

Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Anastasio comunica, che in data 24 giugno 2024, è pervenuta la domanda di iscrizione dell'Avv. (omissis), nell'elenco dei curatori speciali del minore tenuto dall'Ordine



degli Avvocati di Roma, con allegata sentenza di accoglimento, di ricorso presentato al Consiglio Nazionale Forense, per analoga richiesta presentata al Foro di (omissis) da un iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di (omissis).

Il Consigliere Anastasio riferisce inoltre che per quanto previsto all'art.1 del regolamento di questo Consiglio del suddetto elenco, l'iscrizione è subordinata all'iscrizione presso questo Foro.

Il Consiglio, in ragione di quanto esposto nella nota, delibera di decidere sul punto alla prossima adunanza e dà mandato agli uffici di inoltrare a tutti i Consiglieri la decisione del CNF che è allegata alla domanda di iscrizione dell'Avv. (omissis).

Delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Conti comunica di aver inserito gli Avvocati (omissis) nella Commissione di Diritto Penale.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Celletti comunica che numerosi colleghi l'hanno contattata per un mal funzionamento della PEC. Al fine di evitare preclusioni o decadenze in sede giudiziaria, chiede che il COA informi i capi degli uffici giudiziari di tali problematiche. Inoltre, rivolge istanza al consiglio per chiedere a chi è preposto a fornire il servizio di garantire ai colleghi un contatto telefonico a cui rivolgersi in caso di non corretto funzionamento delle PEC, specialmente in casi analoghi.

Il Consiglio prende atto.

Escono i Consiglieri Carletti e Cerè.

CHIARIMENTI DEONTOLOGICI

Pratica N. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Art. 28 E 48 C.d.f.

PAROLE CHIAVE

riserbo, segreto professionale e corrispondenza

QUESITO

Si richiede se un Avvocato, al fine di conseguire giudizialmente il pagamento delle spettanze maturate in una procedura di negoziazione assistita, possa produrre, nel relativo giudizio, la copia integrale di tutta la documentazione afferente alla procedura di negoziazione (atti, corrispondenza ecc.) e, in



particolare, quella contenente proposte finalizzate al raggiungimento di un accordo.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

Il quesito, nella sua genericità, non consente di comprendere esattamente il contenuto di "tutta" la documentazione prodotta, pur tuttavia vengono in ausilio due disposizioni del CDF:

- l'art. 28 "Riserbo e segreto professionale" (che richiama l'art. 6 della legge professionale), che, pur imponendo all'Avvocato un dovere di riservatezza, contempera l'equilibrio di tale protezione con altri diritti fondamentali, così consentendo di derogare a tali principi nei casi previsti nel quarto canone, ovvero la produzione di quanto previsto rispettivamente alla lett. "a) per lo svolgimento della difesa" e lett. "c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita";

- all'art. 48 CDF, "Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega", disposizione preclude all'Avvocato la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra Colleghi "qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte".

Tutto ciò viene però mitigato, anche in questo caso, da alcune regole complementari - che costituiscono l'eccezione al precetto - che, al secondo canone dell'articolo in questione, prevedono la possibilità di produrre la corrispondenza intercorsa tra Colleghi quando la stessa costituisca perfezionamento e prova di un accordo (è del tutto evidente che raggiunta un'intesa questa possa e debba essere esternata) o assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste (chiaramente per essere usata in giudizio nei confronti della parte inadempiente e/o obbligata).

Deve a tal riguardo rammentarsi che le disposizioni deontologiche sono di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Delibera immediatamente esecutiva.



Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

artt. 6 c.d.f., 19 L.p.

PAROLE CHIAVE

Insegnamento "di sostegno" -- compatibilità

QUESITO

Si chiede se sia compatibile con la professione forense lo svolgimento dell'attività di sostegno presso le scuole secondarie pubbliche.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva

L'art. 18, lett. d), della legge professionale forense dispone che la professione di Avvocato sia incompatibile, tra l'altro, con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario limitato.

L'art. 19 L.p., in deroga a tale generale precetto espressamente riconosce essere compatibile l'esercizio professionale e l'insegnamento "in materie giuridiche", nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

Con parere n. 19 del 20 aprile 2022, il CNF ha ritenuto compatibile con l'iscrizione all'Albo la docenza "di sostegno", purché l'Avvocato sia stato immesso in ruolo ai fini dell'insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso.

La (limitata) deroga al regime delle incompatibilità, tuttavia, riguarda solo per gli Avvocati iscritti nella vigenza della Legge n. 247/2012, mentre per coloro che risultavano già iscritti negli albi prima della riforma forense continua ad applicarsi (in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 65, co. 3, L.p.) l'art. 3, co. 4, del R.d.l. 1578/33, che consentiva il contemporaneo esercizio (professionale e di docenza, anche non esclusivamente in materie giuridiche) ai "professori degli Istituti secondari".

Deve infine rammentarsi che le cause di incompatibilità sono di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere estese oltre i casi in esse previsti, né possono essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo



soggettivo.

Alla luce di quanto sopra l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis)

NORME DENTOLOGICHE

articoli 35 e 37 CDF

PAROLE CHIAVE

Dovere di corretta informazione - pubblicità informativa - accaparramento clientela - servizi legali - siti web

QUESITO

Se sia possibile, nel rispetto dei limiti deontologici, che una Società tra Professionisti (STI), proponga al mercato, pubblicizzandolo per il tramite di un apposito sito web, servizi legali "base" (contratti, diffide), dietro il pagamento di un mensile fisso, senza rendere noto il costo di tali servizi che varierebbe in base alla tipologia del cliente ed alle sue necessità.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori della Commissione Deontologica, Avv. Antonio Caiafa ed Avv. Vincenzo Comi,

Osserva

La richiesta in oggetto attiene alla tematica della c.d. pubblicità informativa, disciplinata principalmente dagli artt. 35 e 37 del CDF rubricati rispettivamente "Dovere di corretta informazione" e "Divieto di accaparramento di clientela".

Al riguardo è opportuno premettere che, con delibera del CNF del 22 Gennaio 2016, sono stati soppressi i commi 9 e 10 dell'art. 35, con conseguente eliminazione del precedente obbligo di riconducibilità diretta al professionista dei siti web dallo stesso utilizzati; contemporaneamente, all'art.1, è stata inserita la specifica "quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse".

A seguito di tale modifica non vi possono essere più dubbi sul fatto che tutte le previsioni contenute in tale articolo si applichino ad ogni tipologia di pubblicità, a prescindere dallo strumento utilizzato, ivi compresa quindi qualsiasi forma di comunicazione a mezzo internet.

Inoltre, il fatto che il sito web venga aperto a nome di una STI, non esonera l'Avvocato che ne faccia parte dal rigoroso rispetto di tutti i canoni deontologici applicabili.

Posto quanto sopra, si rileva come la pubblicità informativa che venga resa (anche) mediante siti web debba essere sempre conforme a tutte le previsioni contenute nel citato art. 35 CDF e, in particolare, ma non solo, ai sensi del comma 2, le informazioni fornite non devono essere comparative con altri professionisti, né



equivocche, ingannevoli, denigratorie, suggestive e non devono contenere riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

In secondo luogo, le modalità con cui tale pubblicità informativa viene resa non devono comportare la riconducibilità di tale iniziativa nell'ambito di applicazione dell'art. 37 CDF, verificandosi in caso contrario un "accaparramento di clientela", come tale sanzionato a prescindere dal rispetto dei canoni di cui al precedente art. 35.

Deve a tal riguardo rammentarsi che le disposizioni deontologiche sono di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Delibera immediatamente esecutiva.

Pratiche nn. (omissis) e (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Art. 11- Art. 12- Art. 32

PAROLE CHIAVE

Rinuncia al mandato

QUESITO

Si chiede quali atti debbano essere posti in essere dall'Avvocato che abbia rinunciato o al quale sia stato revocato il mandato nell'ambito di un giudizio civile a fronte dell'inerzia del Cliente a procedere alla nomina di un nuovo Difensore, quando rinuncia e revoca siano state formalizzate agli atti del giudizio e della rinuncia sia stata data comunicazione al Cliente o alla Parte assistita

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avv. Antonio Caiafa e Avv. Vincenzo Comi

Osserva:

Il diritto dell'Avvocato di rinunciare al mandato è riconosciuto dall'art. 85 c.p.c. a mente del quale: La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciare, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore.



Tale norma deve essere rispettivamente raccordata e letta con i seguenti articoli del Codice Deontologico Forense in ragione dei quali:

- art. 11 comma 2 "Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia";
- art. 12 "L'avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale";
- art. 32 al quale il richiamato art. 12 è inscindibilmente legato.

In particolare, l'ultima norma con riferimento alla rinuncia al mandato, stabilisce che: "1. L'avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l'avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all'indirizzo anagrafico o all'ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall'effettiva ricezione della rinuncia. 4. L'avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L'avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Con particolare riguardo alla rinuncia, l'art. 32 indica la regola secondo cui l'Avvocato, comunicata la stessa, nel rispetto degli obblighi di legge, non è responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore (comma 4), pur dovendo comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli (comma 5).

Ne discende che, salvi i casi previsti dalla legge (v. art. 14 Legge Professionale che opera una specifica deroga in materia di gratuito patrocinio e difesa d'ufficio), l'Avvocato che rinunci al mandato, fino a che non sia avvenuta la sostituzione del Difensore, deve informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli relativamente al precedente incarico, al fine di evitare pregiudizi.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 2755/2019 hanno equiparato gli effetti della rinuncia a quelli della revoca



argomentando che quest'ultima, al pari della prima, costituisce una analoga situazione di continuità nell'assistenza tecnica e, pertanto, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorché revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell'assistito.

Tra gli obblighi residui in capo all'Avvocato che abbia rinunciato al mandato o sia stato revocato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 164 del 29 novembre 2018, ha individuato, in via esemplificativa, l'obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma ha escluso che permanga quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, e, comunque, la responsabilità in capo all'Avvocato per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell'attività.

Deve a tal riguardo rammentarsi che le disposizioni deontologiche sono di stretta interpretazione ed applicazione e non possono, pertanto, essere derogate da alcun chiarimento reso dal Consiglio dell'Ordine, ciò in quanto con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione "il potere disciplinare appartiene ai Consigli distrettuali di disciplina forense", ne consegue, pertanto, che i chiarimenti deontologici rilasciati in termini generali non assumono né possono assumere alcuna funzione orientativa né tanto meno vincolante del giudizio del Cdd né, ancora, rilevare quale esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo.

Alla luce di quanto sopra, l'Istante potrà trarre le opportune indicazioni in merito al quesito formulato.

Delibera immediatamente esecutiva.

Pratica n. (omissis)

NORME DEONTOLOGICHE

Artt. 51 - 28

PAROLE CHIAVE

Testimonianza dell'avvocato - Riserbo e segreto professionale -
QUESITO

Si chiede se un avvocato, chiamato a rendere testimonianza, in un giudizio in cui sono parti la società attrice sua cliente (patrocinata nella causa in argomento da diverso professionista), il professionista convenuto (che ha richiesto la testimonianza dell'Avvocato) e la sua compagnia di assicurazione, sia tenuto a renderla o possa astenersi.

Il Consiglio



udita la relazione dei Consiglieri coordinatori Avvocati Antonio Caiafa e Vincenzo Comi:

osserva

Il quadro normativo che regola l'astensione dell'Avvocato nel processo civile (che è ipotesi diversa dall'incompatibilità laddove egli sia l'Avvocato costituito nel giudizio) è dato dal combinato disposto degli articoli 240 c.p.c. e dell'art. 200 c.p.p..

Quanto al primo, il codice di rito civile prevede che «si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà di astensione dei testimoni».

Quanto al secondo (che, quindi, completa il primo) il codice di procedura penale prevede il segreto professionale prevedendo che gli Avvocati «non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria».

Secondo la Corte Costituzionale si tratta di una disciplina che «risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività difensiva» e che scatta in presenza di due requisiti: uno soggettivo e l'altro oggettivo (C. Cost. n. 87/1997). È rilevante, quindi, soltanto l'interesse al segreto e non già l'interesse della parte che intende chiamare l'Avvocato come testimone.

Ne deriva che, laddove l'Avvocato sia stato chiamato a testimoniare su circostanze apprese in ragione del suo mandato professionale, opera la norma che gli riconosce la facoltà di astenersi dal rendere la testimonianza.

Peraltro, è del tutto indifferente che l'attività professionale svolta dall'Avvocato (e in ragione della quale egli ha appreso i fatti rispetto ai quali viene poi chiamato a rendere testimonianza) sia stata un'attività giudiziaria oppure stragiudiziale: in entrambi i casi ciò che rileva è che le circostanze sono state conosciute in ragione del proprio mandato difensivo.

L'art. 242 c.p.c. quindi riconosce una facoltà senza che ciò dia luogo ad un divieto legale a rendere la testimonianza.

E ciò fermo restando che le norme del codice deontologico forense ribadiscono (forse, anzi, rafforzano) la previsione della facoltà di astensione.

Ed infatti, da un lato, l'art. 28 prevede che «è dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte



assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato» e, dall'altro, l'art. 51 (che sanziona con la censura l'eventuale condotta difforme) prevede che «l'Avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività».

Sembra, quindi, in conclusione che - salve le verifiche dei singoli casi (ed infatti, è indubitabile che c'è uno spazio per valutazioni legate alle singole evenienze) - la facoltà di astensione dell'Avvocato prevista dal codice di rito si trasformi in obbligo secondo il codice deontologico.

Nel processo civile la testimonianza costituisce un dovere per il cittadino, nel momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuto la ammissibilità della prova ed abbia disposto la citazione del teste che d'altronde ove rifiuti di deporre senza giustificato motivo oppure vi sia il fondato sospetto che non abbia detto la verità o sia stato reticente, il giudice lo denuncia al Pubblico Ministero ex art. 256 c.p.c., in relazione al delitto di cui all'art. 372 c.p..

L'art. 200 c.p.p., prevede, tuttavia, che alcuni soggetti che ricoprono particolari uffici o esercitano particolari professioni, tra i quali gli Avvocati, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del loro ufficio o professione, riconoscendo così ad essi la facoltà di opporre il "segreto professionale" e di essere esentati dall'obbligo di deporre; pur spettando al giudice il potere di sindacare l'opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, di ordinare allo stesso di deporre (Cass. pen., Sez. 6, n. 7440 del 10/01/2017; Cass. pen., Sez. 2, n. 13369 del 07/01/2011) e l'art. 249 c.p.c., riconosce all'avvocato la "facoltà di astenersi" dal rendere testimonianza, proprio mediante il richiamo al cit. art. 200 c.p.p..

In sintesi, la facoltà di astensione riconosciuta all'Avvocato si iscrive nella tutela del diritto di difesa inteso in senso ampio proprio perché è "destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile per l'esercizio di un efficace ministero difensivo." con la conseguenza che l'avvocato può avvalersene riguardo alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale, sia contenziosa che non (in tal senso Corte Cost., n.87/1987).

Giova ricordare che l'incompatibilità a testimoniare ricorre quando una persona, dotata di capacità di testimoniare nella generalità dei processi penali (art. 196 c.p.p.), ma anche civili, non è legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.

Gli adempimenti relativi al presente elenco sono immediatamente esecutivi.



Punto 13: trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di permanenza, inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

Nulla da deliberare.

Punto 17: comunicazioni del Vice Presidente

Nulla da deliberare.

Punto 19: varie ed eventuali

- Il Consigliere Anastasio comunica di aver inserito l'Avvocato (omissis) nella Commissione Famiglia, Minori e Tutele.

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Nesta dichiara chiusa l'adunanza alle ore 18.22; convoca contestualmente la prossima adunanza ordinaria per il giorno 4 luglio 2024 all'ora da comunicarsi con l'ordine del giorno che sarà successivamente inviato a mezzo pec.

Prima della chiusura dell'adunanza, nessun Consigliere ha chiesto che venga acquisita trascrizione della registrazione audio della adunanza.

Il Segretario
(Avv. Alessandro Graziani)

Il Presidente
(Avv. Paolo Nesta)